

La disciplina giuridica dei “vitigni autoctoni” nelle fonti di diritto europeo ed internazionale: la ricerca di una tutela tra patrimonio genetico e conoscenze tradizionali

Mario Mauro

1.- Il problema

Il tema dei vitigni autoctoni, pur non essendo stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina, presenta diversi profili di interesse sul piano giuridico ove si consideri la loro rilevanza nel sistema della produzione vitivinicola di molti Stati europei (tra cui l'Italia) e l'esigenza di una loro conservazione nel contesto di un sistema produttivo fortemente segnato dai cambiamenti climatici e dalle esigenze che emergono dal mercato. Il tema, pertanto, si articola tra diversi

interessi che si incentrano sulla necessità di una conservazione di quelle conoscenze che, intorno alla loro coltivazione, si sono sviluppate nel corso degli anni¹ e, al contempo, sulle nuove regole dei processi di innovazione che segnano in modo importante l'agricoltura.

Da tali brevi considerazioni occorre muovere per delineare il quadro giuridico di riferimento relativo ai vitigni autoctoni e a quelle regole che sono previste per una loro tutela. Va detto che il tema incontra già un primo ostacolo nel reperire una definizione condivisa, assente nel panorama normativo europeo e che obbliga l'interprete a dover ricorrere a fonti extra-giuridiche². L'origine etimologica del termine deriva dal greco αὐτός, “stesso”, e γῆ, “terra”. Si tratterebbe dunque di un vitigno originario “della stessa terra”, che si distinguerebbe da quelli c.d. “alloctoni” perché diffusi su ampie aree geografiche e a diverse latitudini. In via di prima approssimazione, sono piante che hanno una forte caratterizzazione locale, intorno alla quale è stata costruita una specifica storicità, anche grazie alle conoscenze che si sono andate stratificando e che hanno consentito ad alcune

(¹) Il tema si colloca nel più ampio contesto del ruolo che hanno le conoscenze tradizionali nella conservazione delle risorse genetiche, su cui v. A. Germanò, “*Traditional knowledge*”, tra biopirateria e protezione, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 366, che porta l'attenzione sull'esigenza di introdurre delle forme di protezione per evitare che le conoscenze tradizionali vengano abusivamente sfruttate; A. Germanò-G. Strambi (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo*, Milano, 2015, ove i diversi scritti raccolti muovono tutti dalla ricchezza di contenuti che ha l'espressione “conoscenze tradizionali”; E. Sirsi, *Le “varietà da conservazione” nella normativa europea e nazionale*, in L. Costato – A. Germanò – E. Rook Basile, *Trattato di diritto agrario. II. Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, p. 493, la quale si sofferma nelle prime pagine del contributo proprio sul rapporto tra tutela delle risorse genetiche e conoscenze tradizionali, tema sul quale già si era interrogata in Ead., *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 631, dove introduce una distinzione tra conoscenze formali e informali; L. Paoloni, *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Torino, 2005, della quale v. anche *Farmers' rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, in *Agr. ist. Merc.*, 2009, che si focalizza sul ruolo delle comunità contadine e sull'esistenza di un diritto degli agricoltori sulle risorse genetiche e sulle conoscenze tradizionali, indagando gli impatti non solo rispetto a una esigenza di sicurezza alimentare ma anche della preservazione dell'ambiente e della biodiversità; tuttavia, prosegue idealmente S. Masini, “*Varietà in purezza*” e “*varietà da conservazione*”: dalla esclusiva di sfruttamento brevettuale alla libertà di accesso, in *Dir. giur. agr. alim., amb.*, 2008, p. 79, tali diritti debbono interfacciarsi con l'espansione del sistema dei brevetti e delle privative sui ritrovati vegetali.

(²) E. Sirsi, *Le “varietà da conservazione” nella normativa europea e nazionale*, op. cit., p. 507, con riferimento al settore sementiero, introduce il concetto di *landrace* che definisce in termini “insieme di individui coltivati in una determinata zona con caratteristiche specifiche comuni selezionate nel corso del tempo in seguito alla pressione dell'ambiente e al lavoro degli agricoltori”, aggiungendo che le discipline successive europee la cui portata, come si avrà modo di vedere, è settoriale e non riguarda i vitigni autoctoni, utilizzano l'espressione varietà da conservare, cioè “gli ecotipi e le varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica”, rinviando alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà e alla Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

produzioni di nicchia di sviluppare una certa notorietà. Nei trascorsi decenni era improbabile che uscissero dal territorio, vuoi perché altrove era difficile trovare condizioni morfologiche e pedoclimatiche analoghe che ne consentissero la coltivazione né le tecnologie vi potevano sopperire; vuoi perché molto spesso da tali vitigni si ottenevano produzioni che, in un momento storico in cui il consumo di vino non era così diffuso a livello globale come oggi né vi era una importante cultura enologica da parte del consumatore, avevano un mercato ridotto.

Oggi, però, il contesto è mutato. Soprattutto nei paesi del nuovo mondo, il consumatore ricerca l'elemento di differenziazione con maggiore frequenza in una produzione ottenuta da vitigni autoctoni, che parrebbero così destinati a uscire dai loro confini e iniziare ad avere una diffusione su scala globale. Grazie all'evolversi e all'introduzione delle nuove tecnologie, che le norme tecniche dell'OIV progressivamente stanno sdoganando³, cui aggiungere anche l'impatto che hanno generato i cambiamenti climatici su tutte le produzioni agroalimentari tale da aver generato significativi mutamenti nella geografia delle produzioni⁴, il confinamento di un determinato vitigno entro una certa

area sembra destinato a venire meno né può ritenersi che quell'area possa continuare ad essere ritenuta idonea per la coltivazione di quel vegetale. Tutto ciò, inevitabilmente, incide sul legame tra vitigno autoctono e territorio di origine, e il suo affievolimento potrebbe toccare diversi interessi. Dove questi vitigni sono stati tradizionalmente coltivati, convergono interessi di rango economico, che si legano indissolubilmente con altri legati non solo alla protezione della biodiversità, ma anche alle conoscenze che si sono andate sviluppando intorno a tale coltura e, più in generale, agli effetti che la sua coltivazione produce sulla conservazione dell'ambiente, cui poi aggiungere pure la valorizzazione del paesaggio, in un contesto in cui l'attività agricola contribuisce ad innescare una filiera che, nel suo insieme, opera anche in funzione di contrastare l'esodo rurale. L'uscita incontrollata del vitigno potrebbe così avere degli impatti non trascurabili, la cui rilevanza non sarebbe solo economica né localmente circoscritta.

Tuttavia, se è pur vero che il diritto europeo è particolarmente attento al legame tra territorio e produzioni agroalimentari, e una attenzione tutta particolare è dedicata a quelle vitivinicole⁵, nella attuale versione del Reg. (UE) 1308/2013⁶, come

⁽³⁾ Il tema è stato discusso da L. Moio, *Scienza e innovazione nella produzione vitivinicola*, nella relazione al convegno *La nuova disciplina della produzione vitivinicola. Criticità e sfide tra innovazioni normative e tecniche*, svolto a Firenze l'11 maggio 2023, presso l'Accademia dei Georgofili, il cui intervento è rivedibile al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=uLRWkJsiZr0>

⁽⁴⁾ In argomento v. S. Carmignani, *La produzione vitivinicola di qualità alla prova della "climate emergency"*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, 2-2023, p. 5 la quale suggerisce di guardare al settore vitivinicolo come un laboratorio di soluzioni all'emergenza climatica, le cui sperimentazioni dovranno essere supportate anche da un rinnovato ruolo dei consorzi.

⁽⁵⁾ È inutile qui rammentare il ruolo informatore che svolge il *territorio* nel sistema delle DOP e IGP. Nonostante la disciplina sia attualmente in corso di revisione, allo stato attuale le DOP e le IGP sono certificazioni di diritto pubblico, il cui riconoscimento avviene per effetto di un provvedimento della Commissione Europea. Esse appartengono al mondo delle produzioni di qualità e descrivono uno specifico legame tra produzione e territorio, dove quest'ultimo, grazie alle sue tipiche condizioni ambientali e alle tecniche di lavorazione, è in grado di conferire specifiche proprietà organolettiche all'alimento. Rispetto alla normativa generale contenuta nel Reg. (UE) 1151/2012 (su cui, da ultimo, v. su tutti M. Giuffrida, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. Costato-F. Albisinni (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Padova, 2023, p. 977), quella verticale dedicata al settore vitivinicolo si distingue per un legame con il territorio ancora più forte. Ai sensi dell'art. 93 del Reg. (UE) 1308/2013, un vino è DOP quando i) la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica; iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. Per converso, un vino è IGP quando la sua qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica; ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese; iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica; iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, in argomento v. da ultimo N. Lucifero, *La disciplina verticale del vino*, in L. Costato-F. Albisinni (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 1077).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

modificata dal Reg. (UE) 2021/2117⁷, non si rinven-
gono particolari disposizioni dedicate ai vitigni
autoctoni. Anzi, ai sensi dell'art. 120, l'indicazione
del vitigno -quale esso sia- continua a essere anno-
verata tra le informazioni facoltative, quasi a voler
suggerire un certo disinteresse per tale profilo⁸.

Nonostante l'Europa sembri quindi dedicare una
limitata attenzione al tema, in Italia, paese che
rispetto ad altri si caratterizza per un significativo
numero di produzioni autoctone, diverse sono le
sollecitazioni che richiedono un rafforzamento
della protezione, in funzione di conservare e non
perdere quella tipicità, tanto legata alla biodiver-
sità quanto alle tradizioni, che per molti decenni
ha caratterizzato le produzioni della penisola.

In tal senso, ai vitigni autoctoni è dedicato l'art. 6,
L. 238/2016, T.U. Vino. La norma va letta in colle-
gamento con il precedente art. 2 della L. 82/2006,
rispetto al quale -ferme alcune differenze- si col-
loca in una sorta di continuità ideale. Più specifi-
camente, si dà una definizione di vitigno autocto-
no valida sul territorio nazionale (*"vitigno apparte-
nente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata
l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rile-
vata in aree geografiche delimitate del territorio
nazionale"*) per poi chiarire che si tratta di un'e-
spressione che può essere usata solo per la pre-
sentazione e l'etichettatura di vini di qualità,

ovviamente nei limiti dettati dal disciplinare di pro-
duzione. La disposizione prevede anche che i viti-
gni autoctoni dovranno essere iscritti sul registro
nazionale delle varietà di viti e si chiude rimetten-
do a un decreto del governo la determinazione
delle procedure, delle condizioni e delle caratteri-
stiche per il loro riconoscimento⁹.

Tuttavia, a distanza di circa otto anni dall'entrata
in vigore del T.U. Vino, il decreto attuativo non è
ancora stato adottato, con la conseguenza che
tali vitigni, pur iscritti nel registro nazionale delle
varietà di vite di cui all'art. 5, ancora non godono
di quella considerazione speciale che riserva loro
il citato art. 6. Ad oggi, non si è quindi in grado di
poter dire come dovrà essere dimostrata "l'origine
esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in
aree geografiche delimitate del territorio naziona-
le", quali di questi saranno iscritti, chi avrà titolo
per depositare la richiesta. Per quanto l'Italia
abbia deciso di proteggere il vitigno autoctono
attraverso un riconoscimento formale, l'obiettivo
non può essere raggiunto con una mera dichiara-
zione di principio, se a questa non fanno poi
seguito specifiche indicazioni operative¹⁰.

A ben vedere, l'Italia avrebbe anche potuto per-
correre una strada differente e sfruttare l'opportu-
nità offerta dalla normativa in materia di autoriz-
zazioni all'impianto e reimpianto¹¹, che attraverso

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

(⁷) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

(⁸) Sul tema delle informazioni nell'etichettatura del vino, v. N. Lucifero, *L'etichettatura del vino*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo, *Trattato di Diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 353

(⁹) Ci si potrebbe interrogare su quale sia il rapporto tra questo registro e l'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'art. 3 della L. 194/2015, ove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. È da ritenersi che si tratti di due registri che possono coesistere tra loro, rilevando che l'iscrizione nel registro dei vitigni autoctoni non prevede come prerequisito quello del rischio di estinzione o di erosione genetica, sebbene non sia da escluderlo. Certo è che, a fronte di un dato normativo ancora piuttosto limitato, bisognerà attendere la disciplina che sarà data nel decreto attuativo, ad oggi non approvato.

(¹⁰) Anche scorrendo i lavori preparatori che hanno portato all'approvazione del T.U. Vino, al tema non sembra essere stata data una particolare e significativa attenzione.

(¹¹) La produzione vitivinicola è contingentata ed esiste un divieto di impiantare liberamente nuovi vigneti. Ricordando concetti noti, l'attuale sistema delle autorizzazioni ha sostituito quello precedente dei c.d. diritti, su cui v., per una ricostruzione delle coordinate storiche, F. Albinetti, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (diretto da), *Trattato di diritto agrario. I. Diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, p. 348. Nella vigenza del Reg. (CE) 1234/2007, il diritto di

un controllo statale sugli ettari da destinare a superfici vitate, mira a un duplice obiettivo, da un lato aumentare la produzione vitivinicola in modo progressivo e controllato, dall'altro tutelare il territorio di origine, senza al contempo tralasciare gli obiettivi di politica agricola comune¹².

In questo contesto, pare allora utile richiamare l'art. 66, par. 3, del Reg. (UE) 1308/2013, rubricato "reimpianti". Ai sensi di questa disposizione, nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, è consentito agli Stati

membri, su sollecitazione di una organizzazione professionale¹³, di limitare il reimpianto ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione. Lungo la stessa linea, si muove anche l'art. 63, par. 2, che consente di introdurre analoghe limitazioni con riferimento alle nuove autorizzazioni¹⁴.

Tra i due obiettivi sopra indicati, le menzionate norme sembrano privilegiare quello di tutelare il territorio di origine, senza ovviamente trascurare il primo. In un contesto in cui in Italia i vitigni autoctoni sono pressoché associati a produzioni di qualità, le disposizioni potrebbero indirettamente

reimpianto si estendeva per una superficie equivalente a quella in cui aveva avuto luogo l'estirpazione e poteva essere esercitato tanto sullo stesso fondo su cui era avvenuto l'espianto quanto su un fondo appartenente ad altri, purché fosse destinato alla produzione di vini di qualità. Tali diritti beneficiavano di una autonoma considerazione giuridica, che permetteva una loro circolazione svincolata dalla terra e potevano essere oggetto di rapporti giuridici, sebbene alle Regioni fosse attribuita la facoltà di introdurre deroghe specifiche, ma sempre entro determinati limiti. Ciò aveva creato un vero e proprio mercato dei diritti di reimpianto, che avevano finito per concentrarsi nelle mani di pochi soggetti. Il Reg. (UE) 1308/2013 ha inteso avviare un sistema progressivo e controllato di liberalizzazione del settore, che resterà in vigore fino al 2045. Lo strumento adottato è quello della c.d. autorizzazione, per cui l'impianto di un nuovo vigneto o il reimpianto di un vigneto oggetto di estirpazione potrà avvenire solo in forza di un provvedimento amministrativo che, a differenza del precedente diritto, è rilasciato a titolo gratuito, non può essere ceduto e può essere utilizzato solo all'interno della stessa azienda. Tracciando sommariamente le coordinate di questa normativa, per quanto concerne l'impianto di un nuovo vigneto, ogni anno lo Stato membro può rilasciare le autorizzazioni nella misura massima dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata l'anno precedente, le quali vengono concesse ai richiedenti sulla base di una apposita graduatoria. Invece, relativamente al reimpianto, la domanda per il rilascio è proposta dal produttore che estirpa una superficie e l'autorizzazione è concessa automaticamente per una superficie pari a quella estirpata, da utilizzarsi all'interno della medesima azienda. Questa complessa e articolata normativa, qui solo per sommi capi richiamata, viene definita con l'espressione "disciplina sul potenziale produttivo", che non si esaurisce nel solo sistema delle autorizzazioni ma riguarda anche il profilo delle superfici rivendicabili, trova oggi i propri riferimenti in un quadro di riferimento europeo che contempla il Reg. (UE) 1308/2013, il Regolamento delegato (UE) 2018/273, come modificato dal Reg. (UE) 2022/2566, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, come modificato dal Reg. (UE) 2022/2567, cui si aggiungono diverse disposizioni interne che vanno dal T.U. Vino alle circolari AGEA. Per una lettura sistematica di questi provvedimenti, v. A. Germano-E. Rook Basile-N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, op. cit., p. 99 nonché N. Lucifero, *La disciplina verticale del vino*, cit., p. 1080.

(¹²) N. Lucifero, *op. ult. cit.*, p. 1084

(¹³) Per la definizione di Organizzazione Professionale, la norma rinvia all'art. 65 che, a sua volta, richiama gli articoli 152, 156 e 157, vale a dire le Organizzazioni dei Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali, cui si aggiungono i gruppi di produttori o altre organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della disciplina di uno stato membro. Non potendo dare conto in questa sede del ruolo di queste figure nell'ambito del mercato vitivinicolo e del loro impatto sulla sua concorrenzialità, basti qui rammentare che, in termini generali, le OP costituiscono una delle forme che può assumere l'associazionismo economico tra produttori agricoli, in funzione di definire modalità di cessione dei prodotti, servizi in comune, norme di condotta. In particolare, il Reg. (UE) 1308/2013 assegna alle OP un ruolo di regolazione del mercato agroalimentare e ad esse possono dunque essere riconosciute tanto funzioni normative, che consistono nel definire al proprio interno regole di comportamento per gli associati che dovrebbero migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta, quanto operative, quando sia prevista la commercializzazione dei prodotti degli associati, che potrà avvenire tramite la sottoscrizione di contratti quadro o direttamente dall'OP, in argomento, su tutti, v. I. Canfora, *Organizzazioni dei produttori agricoli (voce)*, in *Dig. Disc. priv.*, Sez. civ. XI, Milano, 2018, p. 355, della quale v. anche *Le cessioni dei prodotti tramite le organizzazioni di produttori*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., 147. Le OI, invece, sono strutture associative costituite "da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori" (art. 157, lett. a), Reg. (UE) 1308/2013). La loro attività incide sul funzionamento dei mercati e consiste nello svolgimento di una funzione di collegamento e coordinamento all'interno della filiera, che si estrinseca in compiti di ricerca e informazione, e più in generale di conoscenza del mercato, pur senza alcun coinvolgimento diretto nelle attività di contrattazione o produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto, così L. Paoloni, *Le regole interprofessionali per il funzionamento della filiera*, in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 155, della quale v. anche L. Paoloni, *Gli accordi interprofessionali in agricoltura*, Padova 2000; Ead., *Organizzazioni interprofessionali (voce)*, in *Dig. Disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 2003, p. 989.

(¹⁴) Anche qui, ai sensi del successivo articolo 65, è richiesto un intervento delle Organizzazioni Professionali.

te fornire una risposta al problema, nella misura in cui garantiscono un maggiore radicamento territoriale di certe produzioni e, allo stesso tempo, limitano la circolazione delle autorizzazioni tra diversi territori¹⁵. L'obiettivo può essere perseguito incidendo sulla portata dell'autorizzazione, che non consentirà di impiantare o reimpiantare un qualsiasi vitigno, ma solo quello previsto dal disciplinare di produzione. Come detto, si tratta di una tutela indiretta, che sfrutterebbe come leva un contesto quale quello italiano dove il vitigno autoctono trova già un riconoscimento nel disciplinare di produzione di una determinata DOP o IGP¹⁶.

Per quanto questa facoltà abbia un impatto limita-

to ai confini nazionali e per mettere in crisi la tutela basterebbe una modifica ai disciplinari volta ad allargare il novero dei vitigni utilizzabili fino a comprenderne taluni di autoctoni, se l'Italia avesse scelto di avvalersene si sarebbe potuto conseguire un maggiore controllo sul radicamento territoriale delle produzioni di qualità, con effetti di cui avrebbero potuto beneficiare -sebbene in via indiretta perché non immediatamente prese in considerazione dalla norma- anche tutte quelle produzioni autoctone. Certo è che, a fronte dell'inerzia del legislatore che sembra aver preferito percorrere un'altra via, senza avervi però dato attuazione, si unisce probabilmente anche lo scarso impatto che hanno i Consorzi di tutela¹⁷ nello sti-

(¹⁵) Ai sensi dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) 1308/2013, l'autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda dove è stata intrapresa l'estirpazione, portando la dottrina a ritenere che la nozione di azienda vada identificata con la definizione contenuta nell'art. 2555 c.c., ben potendo accadere che quel complesso di beni cui fa riferimento la norma possa comprendere anche fondi ubicati in diversi territori, in argomento v. N. Lucifero, *Profili pubblicistici e profili privatistici delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto di vigneti*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2017, p. 476.

(¹⁶) I cui contenuti sono stati esaminati durante la procedura di registrazione di una DOP o IGP. Più controverso è, invece, il tema della modifica del disciplinare. È da chiarire se, alla luce del novellato art. 105 del Reg. (UE) 1308/2013, la modifica del vitigno rientri o meno nelle c.d. modifiche dell'Unione che debbono essere approvate dalla Commissione o in quelle ordinarie, disciplinate dai singoli Stati Membri. Infatti, detto intervento sul disciplinare non è espressamente annoverato tra le modifiche la cui competenza è attribuita alla Commissione ma è da valutare se vi possa rientrare in quella categoria più ampia che allude al rapporto tra ambiente e fattori umani, di cui al paragrafo 2, lett. a) dell'art. 105. Sulle modifiche del disciplinare di produzione alla luce della novella approntata dal Reg. (UE) 2021/2117, v. A. Germanò, E. Rook Basile, N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, op. cit., pp. 123.

(¹⁷) Il rilievo evoca il più ampio tema del ruolo assegnato ai consorzi nella tutela delle denominazioni di origine, che qui può essere solo accennato. Nel loro essere soggetti privati cui sono assegnate funzioni pubbliche, tanto che alla costituzione deve fare poi seguito un preventivo riconoscimento ministeriale (art. 41, I co., T.U. Vino), già I. Canfora, *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2015, p. 4, ragionando intorno alle funzioni volte a promuovere e preservare la qualità dei prodotti in mancanza di un intervento pubblico, aveva sottolineato il loro impatto sulla concorrenza e regolazione del mercato. Provando a offrire un loro inquadramento nell'ambito della disciplina europea, in particolare quella tracciata dal Reg. (UE) 1308/2013 per L. Paoloni, *I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d. lgs. 61/2010*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 3-2012, p. 1, i consorzi debbono essere ricondotti entro la figura delle organizzazioni interprofessionali. Guardando invece al fenomeno sotto la lente della disciplina nazionale, rispetto al modello codicistico tracciato dagli articoli 2602 ss. c.c., la peculiarità della normativa speciale è determinata proprio dall'interesse collettivo che definisce il ruolo centrale che svolgono i consorzi nel sistema delle denominazioni di origine dei vini, perseguito attraverso l'attribuzione di tutta una serie di funzioni volte alla tutela, promozione e valorizzazione della denominazione, rivolte a tutte le imprese, siano esse associate o meno, e da qui la distinzione tra funzioni del Consorzio che riguardano i soli consorziati e funzioni c.d. *erga omnes* che incidono anche su tutti gli operatori del territorio, con inevitabili conseguenze anche in punto di determinazione del contributo consortile, su cui v. N. Lucifero, *I Consorzi di tutela dei vini e le funzioni erga omnes: estensione delle regole e contributi obbligatori*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2019, p. 36 ss., il quale articola le proprie riflessioni ragionando sulle attività che trascendono l'interesse dei singoli consorziati e acquisiscono una valenza fortemente pubblicistica individuabile nella tutela della denominazione di origine. Pare così opportuno chiarire che solo a quei consorzi dotati di una certa rappresentatività sono attribuite funzioni *erga omnes* (il consorzio dovrà dimostrare di rappresentare almeno il 40% dei viticoltori e almeno del 66% della produzione certificata). Il rilievo apre così al tema delle funzioni assegnate ai consorzi, che sono le più svariate ed eterogenee e che, secondo V. Rubino, *Il ruolo dei consorzi di tutela nella protezione della qualità*, in P. Borghi, I. Canfora, A Di Lauro, L. Russo, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 481 si possono raggruppare in promozione e valorizzazione delle DOP e IGP, vigilanza del mercato e tutela dei diritti di privativa connessi alla denominazione, gestione amministrativa della denominazione, cura degli interessi della denominazione, aggiungendo che per un elenco puntuale delle funzioni attribuite ai consorzi di tutela nel settore vitivinicolo la disciplina di riferimento è contenuta all'art. 41, I co., T.U. Vino e, con riguardo ai consorzi che svolgono funzioni *erga omnes*, all'art. 41, IV co. Sempre con riferimento alle funzioni attribuite ai consorzi, cfr. anche C. Gernone, *I consorzi di tutela: autonomia privata e compatibilità con le regole della concorrenza alla luce della nuova PAC*,

molare determinate scelte da parte degli organi politici.

Il problema, inoltre, non è solo circoscritto ai confini nazionali, ma ha una portata più ampia ed estesa. In molti paesi europei nonché in diversi del nuovo mondo, l'approccio alla qualità si sta spostando dalla provenienza territoriale verso la tipologia di vitigno, con la conseguenza che molti produttori locali temono l'uscita del vitigno dai loro confini, unitamente alla perdita delle conoscenze che hanno sviluppato nel corso dei decenni per la sua conservazione, senza avere strumenti effettivi per poter reagire, su scala europea o globale. Da qui, la necessità di ricercare tutele con un impatto anche oltre i confini nazionali, che abbiano una maggiore effettività e operino su contesti più ampi.

D'altra parte, l'emersione di tale esigenza è relativamente recente, basti considerare che la politica agricola comune del primo periodo era maggiormente orientata all'abbandono delle pratiche tradizionali e alla scarsa considerazione delle specie autoctone, ritenute inidonee a perseguire gli obiettivi di aumento della produttività e rafforzamento delle imprese agricole¹⁸.

A fronte, dunque, di un limitato quadro normativo di riferimento a livello europeo, il problema che si intende indagare è verificare se esistano stru-

menti che, sebbene non pensati appositamente per la tutela dei vitigni autoctoni, potrebbero essere eventualmente utilizzati dai viticoltori locali in funzione di conservare il radicamento territoriale delle loro produzioni.

2.- *Gli interessi che vengono in rilievo e da tenere in considerazione*

Affrontando il problema seguendo un approccio di carattere rimediabile¹⁹, la protezione di un vitigno autoctono nei termini sopra descritti impone una preliminare ricognizione degli interessi che si vorrebbero tutelare, al fine di poter verificare se essi siano o meno giuridicamente rilevanti. Infatti, quel silenzio da parte del legislatore europeo pone l'interrogativo di dover verificare se l'esigenza di protezione sopra descritta sia meritevole o meno di considerazione e attenzione sul piano giuridico. A ben vedere, detto silenzio sembra piuttosto doversi interpretare come espressione di una volontà a non ostacolare la circolazione dei vitigni autoctoni in tutta l'Unione, e anche al di fuori di essa.

Lo scenario appena tracciato potrebbe essere però la causa di problemi per quei territori le cui economie si fondano su tali tipi di produzioni

in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2023, p. 44, che guarda allo specifico profilo della regolazione dell'offerta, alla luce della nuova PAC e dei provvedimenti dell'AGCM, confermando il loro ruolo sulla concorrenzialità del mercato.

(¹⁸) Così rileva L. Costantino, *Semi e biodiversità. Strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 206

(¹⁹) Il termine rimedio, derivante dal latino *remedium*, nella sua originaria accezione ha un significato legato alla cura e alla medicina. Diversamente, in tempi più vicini a noi, nel sistema di *common law*, fin dai suoi primi utilizzi il concetto entra anche nella realtà tecnico-giuridica come strumento per porre riparo ad una situazione di bisogno o di crisi, determinata da un *tort*. Trattasi di una figura che, nell'ordinamento anglosassone, si caratterizza per la ricerca della soluzione più efficiente per la tutela di un determinato bene giuridico. Negli ordinamenti di tradizione di *civil law*, il rimedio non si sostituisce a un diritto oppure a un obbligo; ma si distingue per due elementi, la centralità di un interesse protetto individuato da una norma e l'esigenza di offrire a questo la tutela più efficiente. Esiste, quindi, un legame tra interesse protetto e strumento efficiente per la protezione di questo. Nella dottrina civilistica, diversi autori si sono interessati alla costruzione del concetto di rimedio, su questi v. G. Vettori (a cura di), *Remedies in contract. The common rules for an European law*, Padova, 2008 dove i diversi scritti offrono una reinterpretazione della dogmatica civilistica entro una logica rimediabile; Y. Adar – P. Sirena, *La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 359 che ricostruiscono il concetto di rimedio nell'ambito di una prospettiva europea; S. Orlando, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 1033 il quale invita ad abbandonare la logica della fattispecie per mettere al centro la realizzazione degli interessi che le parti hanno dedotto nel rapporto giuridico; V. Scalisi, *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi*, in G. Grisi (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 2019, p. 149, che colloca il rimedio in una posizione intermedia tra il riconoscimento del diritto e l'accesso alla giurisdizione. Per una voce critica cfr. L. Nivarra, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 592 e, da ultimo, Id., *Il diritto privato e il passaggio dai rimedi contrattuali al contratto/rimedio: primi spunti di riflessione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2023, p. 61 che guarda al contratto come strumento per governare uno squilibrio negoziale.

autoctone, magari anche limitate stanti i volumi di produzione non particolarmente alti, ma le cui caratteristiche sensoriali incontrano la preferenza di taluni consumatori, in particolare dei più esperti o di quelli considerati *opinion leaders*. Certo è che, per soddisfare questa tipologia di domanda, è necessario attrarre nuovi e ulteriori investimenti che, a loro volta, presuppongono una maggiore certezza giuridica ma, ancor prima, una volontà più certa e sicura a voler rafforzare il legame tra vitigno e luogo di origine.

Tuttavia, la descritta impostazione non sembra convincere del tutto, nella misura in cui antepone il valore economico e di mercato che può esprimere il vitigno autoctono. Piuttosto, se si guarda al vitigno in sé e per sé, le esigenze che suggeriscono una tutela sono ancor prima collegate alla protezione della biodiversità, cui senz'altro potrà contribuire la notorietà di certe produzioni locali, ma i due aspetti dovrebbero restare su piani distinti.

Posto l'obiettivo primario di proteggere la biodiversità, che è un interesse senz'altro giuridicamente protetto²⁰, diversi possono essere gli strumenti per perseguirlo. Le soluzioni, quanto meno muovendosi lungo una linea meramente astratta e teorica, potrebbero spaziare dalla libera circolazione dei vitigni autoctoni a un rafforzamento del loro rapporto territoriale.

Per definire dunque quale sia il modello di tutela che meglio si adatti alle esigenze del caso concreto, si rende opportuno allargare l'ambito di osservazione, dovendo rilevare che la protezione della biodiversità si lega anche ad altri interessi giuridicamente protetti, non fosse altro perché il

vitigno deve essere piantato in un determinato territorio e la sua conservazione richiede particolari cure da parte dell'imprenditore agricolo, di norma legate a un bagaglio di conoscenze tradizionali che sono maturate nel corso dei decenni. Una tutela che passa attraverso una libera circolazione dei vitigni autoctoni sul mercato globale, se da un lato potrebbe essere funzionale a perseguire obiettivi collegati alla biodiversità, non dovrebbe però espropriare la comunità locale di tale bagaglio culturale, che ha contribuito alla preservazione e conservazione della pianta. Affiora così un'esigenza cui si rende in un qualche modo necessario dare voce, perché tali conoscenze hanno a loro volta contribuito allo sviluppo di una determinata comunità locale, un aspetto questo che si va a legare a quegli obiettivi di politica agricola comune, in particolare quello che invita ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a sua volta indissolubilmente connesso anche agli altri quattro²¹. Se la libera circolazione dei vitigni limita la competizione delle produzioni locali su un mercato ormai globale, ciò rischia di innescare processi di esodo rurale, con impatti non trascurabili per il paesaggio e l'ambiente.

In sintesi, la protezione dei vitigni autoctoni invoca senz'altro l'esigenza primaria di proteggere la biodiversità che, tuttavia, non pare essere l'unico interesse coinvolto. I rimedi da proporre dovranno quindi guardare non solo alla tutela della biodiversità, ma anche agli impatti che possono avere su un determinato territorio e le popolazioni che lo abitano, proponendo soluzioni che, al contempo, non pregiudichino anche altri interessi giuridicamente rilevanti.

⁽²⁰⁾ Il tema è stato ampiamente esplorato in dottrina, limitando i richiami ai lavori più recenti e che tracciano un quadro generale, cfr. almeno L. Paoloni, *La biodiversità agricola*, in L. Costato – F. Albisinni, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Padova, 2023, p. 760, la quale guarda al tema della biodiversità anche sotto il profilo del suo impatto economico; N. Ferrucci, *Riflettendo sulla biodiversità*, in *Dir. agroalim.*, 2023, p. 13 che si sofferma sull'importanza di riflettere sul concetto muovendo proprio dalle fonti internazionali ed europee; L. Russo, *Attività agricola e tutela della biodiversità*, in N. Ferrucci, *Diritto forestale e ambientale*, Torino, 2020, p. 87, che si avvicina al tema sotto il profilo della PAC; L. Leone, *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Milano, 2021, il quale dedica proprio le pagine iniziali alla ricostruzione dei rapporti tra biodiversità e agricoltura, per poi spostarsi sul settore animale e le relative implicazioni economiche e sociali.

⁽²¹⁾ Amplessima è la dottrina sull'art. 39 TFUE, cfr. su tutti e da ultimo I. Canfora, *La specialità della PAC nel Trattato e i fondamenti della disciplina comunitaria della concorrenza nel settore agricolo*, in L. Costato-F. Albisinni (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, op. cit., p. 816 e G. Sgarbanti, *Le fonti dell'Unione Europea*, ivi, p. 34.

3.- Un quadro sintetico delle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali

Il problema appena esposto si colloca nel più ampio tema della conservazione del patrimonio genetico e del ruolo che può avere l'essere umano nel perseguire questo delicato obiettivo. L'argomento è stato approfonditamente studiato nel settore delle sementi²², e ciò perché in questo ambito l'impatto sugli obiettivi di *food security* è più sentito rispetto a un prodotto come il vino, dalla vocazione più edonistica. Tuttavia, le fonti internazionali enunciano importanti dichiarazioni di principio dalla portata generale e che potrebbero estendersi anche a questo ambito.

Nel 1989, sotto gli auspici della FAO, è stato approvato a Roma l'*International Undertaking on plant genetic resources* che, sebbene non vincolante, esordisce rammentando che le varietà genetiche vegetali sono "*a heritage of mankind and consequently should be available without restriction*".

Per avere un testo vincolante bisognerà attendere il 1992 e l'Earth Summit di Rio, all'esito del quale, tra i vari documenti, è stata approvata anche la *Convention on Biological Diversity*

(CBD)²³, che parrebbe però fare una scelta di campo differente rispetto al precedente documento FAO, perché afferma che le risorse genetiche sono oggetto di comune preoccupazione e soggette alla sovranità permanente degli Stati, abbandonando così l'idea della loro riconducibilità al patrimonio comune dell'umanità. È stato così osservato che la scelta ambisce a evitare che dette risorse possano essere beni accessibili liberamente a tutti, anche al settore industriale²⁴, con probabili derive oligopoliste. In termini operativi, la convenzione ha poi introdotto una distinzione tra protezione *ex situ* e *in situ*. Mentre la tutela *ex situ* consiste nella conservazione del genoma in un ambiente artificiale in modo da poter reintrodurre la varietà nel suo habitat in un secondo tempo (art. 9 CBD)²⁵, l'art. 8 CBD definisce gli obiettivi e le tecniche della conservazione *in situ*²⁶. Vale così sottolineare come la protezione di determinate varietà avvenga tramite la creazione di specifiche aree protette, la cui gestione dovrà essere orientata da decisioni che "*respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological*

(²²) Tra i vari Autori, v. almeno A. Jannarelli, *Una storia di sementi sgranate*, in *Mercato, concorrenza regole*, 2020, p. 609; I. Canfora, *Sfruttamento economico e sfruttamento agricolo dei vegetali geneticamente modificati. La tutela degli imprenditori agricoli estranei alla concessione del brevetto*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 116; E. Sirsi, *Le "varietà da conservazione" nella normativa europea e nazionale*, op. cit., 499; Ead., *Le "varietà da conservazione": verso una innovazione nel mercato delle sementi*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, pp. 80; L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, in *Agr. ist. merc.*, 2009, p. 11; L. Costantino, *Semi e biodiversità. Strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 20; M. Ferrari, *Il seme tra logiche di mercato e diritti degli agricoltori: alcune riflessioni storico-comparative*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 95; L. Costantino, *Semi e biodiversità. Strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari sostenibili*, op. cit., p. 205; G. Marianita, *La tutela delle sementi certificate: il caso del grano duro "San Carlo"*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2020, fasc. 3, p. 1.

(²³) Tre sono gli obiettivi che persegue la CBD, la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile dei suoi elementi e l'equa condivisione dei benefici derivati dall'uso delle risorse genetiche.

(²⁴) Così L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, op. cit., p. 24; contra A. Germanò, *"Traditional knowledge", tra biopirateria e protezione*, op. cit., p. 376. Il tema è stato anche affrontato da V. Rubino, *Sul conflitto fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e la sovranità nazionale: quale livello di "governance" può offrire le risposte più efficaci nel breve termine?*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, p. 9, che indaga il rapporto tra principio di sostenibilità e sovranità degli Stati sulle proprie risorse naturali, interrogandosi su come trovare un equilibrio tra queste due contrapposte esigenze, in considerazione della crisi ambientale che sta affrontando il pianeta, senza sacrificare la crescita economica. Con specifico riferimento al profilo qui in esame, secondo S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui "global commons"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, p. 455 l'affermazione del principio di sovranità, nei fatti, non ha portato a quel trasferimento di risorse che si era immaginato, sia per le difficoltà a individuare lo Stato di origine delle risorse, soprattutto dove presenti in più paesi, sia per le asimmetrie che caratterizzano i c.d. contratti di bioprospizione.

(²⁵) Si tratta delle c.d. banche del germoplasma.

(²⁶) Si sofferma sulla distinzione tra forme di conservazione *in situ* ed *ex situ*, v. E. Sirsi, *Le "varietà da conservazione" nella normativa europea e nazionale*, op. cit., p. 496

diversity and promote their wider application”, introducendo così anche una prima definizione di conoscenze tradizionali (art. 8, lett. j). La tutela delle biodiversità, attuata tramite forme di protezione *in situ*, è strettamente legata a un intervento dell’essere umano e a una radicalizzazione di determinate produzioni all’interno di specifici territori. Al contempo, è sempre la stessa CBD che sembra incentivare la circolazione. Infatti, pur affermando che appartiene agli Stati il potere di determinare l’accesso alle risorse genetiche, aggiunge che “*each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention*” (art. 15).

Seguendo un ordine cronologico, la direzione seguita dalla CBD è stata poi ulteriormente sviluppata dal *Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura*, adottato a Roma nel 2001 cui ha aderito anche l’Unione Europea. Nel definire le *risorse fitogenetiche per l’agricoltura e l’alimentazione* in termini di “*any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture*”, fin dal preambolo si chiarisce che gli agricoltori hanno fornito un contributo essenziale al miglioramento e alla disponibilità di tali risorse e che, pertanto, deve essere loro garantita una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano, in funzione di una migliore garanzia dei loro diritti, e ciò sul presupposto che le questioni relative alla gestione di tali risorse interessano non solo l’agricoltura ma, allo stesso tempo, anche l’ambiente e il commercio, in una sinergia che deve essere trovata, anche nei confronti delle generazioni future. Tra le varie disposizioni di rilievo, si conferma l’idea di garantire un accesso alle risorse fitogenetiche (art. 7.2, lett. b), cui si accompagna un invito rivol-

to agli Stati a censirle e inventariarle nonché a incoraggiare e sostenere gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per gestire e conservare in azienda dette risorse (art. 5). Va poi segnalato anche l’art. 9, rubricato *Farmers’ Rights*, dove si ribadisce “*the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world (...) have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world*”²⁷. Più nel dettaglio, si prevede che l’attuazione dei diritti degli agricoltori spetti ai governi, attraverso misure che proteggano le conoscenze tradizionali, che riconoscano il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse fitogenetiche nonché il diritto di partecipare all’adozione delle decisioni nazionali sul loro uso sostenibile e la loro conservazione. L’accordo poi istituisce un sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei vantaggi, sulla base del quale gli Stati contraenti si impegnano a fornire gratuitamente alle persone fisiche e giuridiche i campioni di 64 specie vegetali essenziali per l’alimentazione umana, che vengono scambiate in forza di un contratto di trasferimento di materiale. Tuttavia, tale sistema non è ancora riuscito ad innescare un efficace meccanismo redistributivo ed i meccanismi di enforcement non si sono rivelati particolarmente efficaci e dissuasivi²⁸. Sebbene i vitigni autoctoni non siano contemplati tra le 64 specie che accedono al sistema di interscambio, l’ampia portata delle disposizioni di esordio traccia una strada e lascia così intendere come la protezione di determinate varietà autoctone passi anche attraverso un sostegno da riconoscere a favore di quelle popolazioni che, nel corso degli anni pregressi, hanno dato il loro contributo alla conservazione, proponendo un’idea di agricoltore

⁽²⁷⁾ Sebbene la norma non dia una definizione di *Farmer’s right* (così L. Paoloni, *Farmers’ rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l’esperienza del Canada*, op. cit., p. 17), è stato anche ritenuto che è la prima volta che un trattato internazionale contiene una affermazione dalla portata così ampia ed estesa (S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel dibattito sui “global commons”*, op. cit., p. 456).

⁽²⁸⁾ S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel dibattito sui “global commons”*, cit., p. 455

che supera la tradizionale concezione che allude allo svolgimento del lavoro nei campi, per riconoscerli uno specifico ruolo di custode della biodiversità²⁹.

Sempre restando nel settore dell'accesso alle risorse genetiche e la condivisione equa dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, va altresì rammentato il protocollo di Nagoya, che vorrebbe dare attuazione al terzo obiettivo della CBD³⁰ e sancisce il principio per cui i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, così come le successive applicazioni e commercializzazione dovranno essere condivisi in maniera giusta ed equa con la Parte che le mette a disposizione (art. 5). In tal senso, l'art. 6 regola l'accesso e, nel confermare il principio già sancito nella CBD per cui queste sono soggette alla sovranità permanente degli Stati, si prevede che la loro utilizzazione dovrà essere subordinata al consenso informato preventivo della Parte che le mette a disposizione, vale a dire del Paese di origine delle risorse stesse oppure di una Parte che ha acquisito le risorse genetiche in accordo con la Convenzione. Con riferimento al tema delle conoscenze tradizionali, queste debbono essere contemplate nel consenso informato. In tal senso, nel riconoscere l'importanza di introdurre delle soluzioni innovative, l'art. 12 del Protocollo si preoccupa di tutelare le comunità locali. La norma invita le parti contraenti a valorizzare le consuetudini e le procedure di queste comunità, suggerendo anche alcune possibili tutele tra cui l'elaborazione

di protocolli, la definizione dei requisiti minimi delle condizioni reciprocamente concordate, la predisposizione di modelli di clausole contrattuali, tutti da orientare in funzione di garantire la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ma senza che tali misure -prosegue la norma- pongano limiti all'uso consuetudinario o allo scambio. In termini operativi, il protocollo di Nagoya introduce anche alcune disposizioni, dal carattere procedurale e che l'UE ha recepito con il Reg. (UE) 511/2014³¹. Come in parte anticipato, esse mirano ad assicurare l'accesso alle risorse solo dopo aver ottenuto il consenso informato delle Comunità detentrici e in modo da garantire che queste comunità partecipino equamente ai vantaggi che l'utilizzatore trae dal loro sfruttamento, che possono consistere in riconoscimenti monetari, trasferimento di tecnologia, partnership, erogazione di servizi di varia natura, da attestare sulla base del rilascio di specifici certificati riconosciuti a livello internazionale³². Tali certificati dovrebbero così provare che l'accesso alle risorse genetiche è avvenuto legalmente e secondo un criterio di dovuta diligenza, garantendo una equa condivisione dei benefici. Al di là delle dichiarazioni di principio, la disciplina sembra avere una vocazione prevalentemente procedurale, che non introduce alcuna norma sostanziale sull'accesso, materia che dovrebbe infatti essere disciplinata dagli Stati membri, in conformità al principio di sovranità nazionale sulle

⁽²⁹⁾ Già Romagnoli, *Circolazione giuridica della terra, professionalità dell'impresa agricola e conservazione dell'ambiente*, in *Giur. agr. it.*, 1981, p. 7, aveva iniziato a parlare di agricoltore-custode, su cui poi ritorna, con riferimento a questo specifico aspetto, anche L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, op. cit., p. 17 la quale, al contempo, segnala pure le criticità che pone la Convenzione, da individuare nell'eccessivo spazio che viene lasciato ai paesi membri, nella mancanza di tutele che garantiscano una effettiva implementazione dei diritti ivi riconosciuti, cui si accompagnano definizioni troppo generiche che non delincono bene il contenuto del diritto, il titolare e la durata.

⁽³⁰⁾ Il Protocollo di Nagoya è stato approvato il 29 ottobre 2010 e mira a realizzare il terzo obiettivo della CBD, l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

⁽³¹⁾ Il Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, risponde alla parte del Protocollo di Nagoya che richiede di adottare misure intese a garantire un utilizzo delle risorse genetiche sul proprio territorio acquisite legalmente, istituendo un sistema di due diligence, un registro delle collezioni, un meccanismo di riconoscimento delle migliori prassi ed un sistema di monitoraggio e controllo della conformità. Inutile dire che, in difetto di una disciplina sostanziale che regolamenti e disciplini l'accesso, si tratta di tutele la cui effettività è dubbia.

⁽³²⁾ Si sofferma su questi strumenti S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui "global commons"*, cit., p. 460.

risorse naturali sancito dalla CBD.

Ad ogni modo, sempre nella direzione di tutela delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate, sembra utile rammentare la Dichiarazione sui Diritti dei contadini, adottata dalle Nazioni Unite nel 2018³³, dove all'art. 6 si conferma il principio di accesso in una prospettiva di giusta ed equa ripartizione dei benefici, cui si accompagna l'art. 20 che richiede agli Stati di *"take appropriate measures to promote and protect the traditional knowledge, innovation and practices of peasants and other people working in rural areas, including traditional agrarian, pastoral, forestry, fisheries, livestock and agroecological systems relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity"*, per poi proseguire al paragrafo successivo invitando sempre i paesi sottoscrittori a *"prevent risks of violation of the rights of peasants and other people working in rural areas arising from the development, handling, transport, use, transfer or release of any living modified organisms"*, previsione che ha il chiaro obiettivo di contrastare forme di biopirateria sempre più diffuse.

Provando a offrire una lettura coordinata delle disposizioni che si sono susseguite dal 1992 fino al 2018, sembra esistere un interesse prioritario alla tutela della biodiversità, la cui protezione dovrebbe passare attraverso le decisioni degli Stati che, in forza della sovranità loro attribuita sulle risorse genetiche, sono chiamati a garantire un accesso a dette risorse e alle relative conoscenze, sotto la guida del principio della giusta ed equa condivisione dei benefici che rappresenta uno dei pilastri su cui si regge la CBD, ripreso poi anche dalla Dichiarazione sui Diritti dei Contadini.

Dal quadro internazionale emergono dunque due interessi da tutelare, tra loro complementari e interdipendenti³⁴: da un lato, quello relativo alla biodiversità, garantito attraverso un accesso alla risorsa genetica; dall'altro, quello legato alle conoscenze tradizionali, che si sono sviluppate attraverso le pratiche colturali legate alla conservazione. In termini operativi, la loro attuazione è rimessa ai singoli Stati, che debbono attuare politiche e decisioni ispirate dal principio della equa condivisione dei benefici.

Se è dunque compito degli organismi nazionali, transnazionali e della società civile rendere effettivi i diritti degli agricoltori³⁵, ci si sarebbe aspettati che l'Unione Europea avesse preso una posizione con riferimento ai vitigni autoctoni e alla tutela di quelle comunità contadine locali che, intorno alla coltivazione di tali vitigni e alla trasformazione delle uve, hanno nel corso degli anni sviluppato conoscenze da preservare, anche perché tale riconoscimento veicola pure tutta una eterogeneità di interessi sottesi agli obiettivi PAC, primo fra tutti quello di garantire un tenore di vita equo alla popolazione rurale.

4.- I problemi che pongono le tutele offerte dalla disciplina sulle denominazioni di origine, da quella sui diritti di proprietà intellettuale e dal rimedio risarcitorio

A fronte delle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali, l'indagine si deve spostare sugli strumenti azionabili per poter tutelare il vitigno autoctono, tanto per il suo bagaglio genetico quanto per le conoscenze tradizionali legate a

⁽³³⁾ *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*, UN Doc. A/RES/73/165, 17 dicembre 2018, su cui v., per un commento v. il volume di M. Alabrese-A. Bessa-M. Brunori-P.F. Giuggioli (a cura di), *The United Nations' Declaration on Peasants' Rights*, Routledge, 2022, recensito da L. Paoloni, in *Dir. Agroalim.*, 2023, p. 401 e, con riferimento ai profili qui in esame, ivi gli scritti di S. Le Teno-C. Frison-S. Cogolati, *The Right to Seeds: Using the Commons as a Sustainable Governance Scheme to Implement Peasants' Rights?* e di E. Tsioumani, *Reimagining Agrobiodiversity Conservation and Agricultural Innovation from the Grassroots up: The Case of the Peliti Seed Network in Greece*.

⁽³⁴⁾ Dalla natura complementare di questi due interessi prende le mosse la riflessione di A. Germanò, *Traditional knowledge*, tra biopirateria e protezione, cit., p. 367.

⁽³⁵⁾ Sono parole di L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, cit., p. 36

livello locale alla sua conservazione. Infatti, i destinatari degli obblighi prima tracciati sono proprio gli Stati, chiamati a prevedere un sistema di governance delle risorse genetiche naturali.

Al di là di alcune dichiarazioni di principio di portata ampia e generale, tra le quali la più significativa è probabilmente quella contenuta nella Strategia per la biodiversità dello scorso 2020³⁶, le disposizioni europee che guardano alla conservazione in situ di talune varietà hanno una portata settoriale circoscritta a specifiche produzioni³⁷ ma nessuna di queste prende in considerazione i vitigni autoctoni.

A fronte del silenzio normativo del legislatore, allora sembra opportuno verificare se una soluzione al quesito possa essere reperita spostando l'attenzione dal tradizionale strumento della conservazione *in situ* verso altri rimedi che possano almeno dare tutela a quelle esigenze di protezione riferibili a tutti quei produttori che, intorno ad un determinato vitigno, hanno costruito le loro conoscenze e, di conseguenza, intere economie locali.

Certo è che la soluzione al problema non può essere data ragionando intorno ai contenuti del disciplinare di produzione dei vini di qualità³⁸. Sebbene questo possa imporre l'utilizzo di uno specifico vitigno autoctono, anche a motivo della

sua forte caratterizzazione locale, non è certo questo strumento a poter però impedire che quello stesso vitigno possa essere usato anche altrove e per altre produzioni di qualità.

Neppure potrebbe essere usato come *escamotage* istituire una sostanziale coincidenza tra indicazione geografica e vitigno³⁹, visto che -come già ha ricordato la Corte di Giustizia- l'indicazione geografica finirebbe per imporsi. Risale al 2005 la nota pronuncia C-347/03 relativa al Tocai friulano e italico⁴⁰, un vitigno autoctono della zona del Collio goriziano ivi coltivato sin da tempi remoti, la cui denominazione è entrata in conflitto con la DOP Tocaj ungherese. Al di là delle peculiarità del caso di specie che riguarda il divieto di poter utilizzare in Italia la denominazione Tocai dopo il 31 marzo 2007, la pronuncia è emblematica perché, in ultima analisi, si sceglie la strada di non proteggere il vitigno friulano, implicitamente escludendo una tutela anche alle conoscenze tradizionali associate a tale vitigno, trattandosi di profili che, come emerge dalle fonti internazionali, si muovono di pari passo. L'intero *iter* argomentativo della pronuncia si sviluppa intorno all'idea che una protezione vada accordata solo sulla base del territorio e che una varietà di vite non può essere riservata a una specifica regione. D'altra parte, prosegue sempre la Corte, a nulla varrebbe invocare

(³⁶) Qui si legge, "è altresì necessario invertire la tendenza all'erosione della varietà genetica, ad esempio facilitando l'uso di colture e razze tradizionali: ne deriverebbero benefici anche per la salute grazie a un'alimentazione più variata e nutriente. La Commissione sta valutando l'opportunità di rivedere le norme di commercializzazione delle varietà tradizionali al fine di contribuire alla loro conservazione e al loro uso sostenibile; intende inoltre adottare misure volte a facilitare la registrazione delle varietà di sementi, anche per quanto riguarda l'agricoltura biologica, e ad agevolare l'accesso al mercato per le varietà tradizionali e adattate alle condizioni locali", Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Ripartire la natura nella nostra vita*, COM/2020/380 final.

(³⁷) Per E. Sirsi, *Le "varietà da conservazione" nella normativa europea e nazionale*, op. cit., 496, le politiche di tutela delle risorse genetiche "si sostanziano essenzialmente in misure di conservazione *in situ* ed *ex situ*". Provando a fare alcuni esempi, la Direttiva (CE) 2008/62 rinvia ad una eterogeneità di discipline che, a loro volta, riguardano le barbabietole (Dir. 2002/54), tuberi seme e patate (Dir. 2002/56), piante oleaginose e da fibra (Dir. 2002/57), piante foraggere (Dir. 66/401), cereali (Dir. 66/402); la Direttiva (UE) 2009/162 riguarda le sementi di ortaggi (Dir. 2002/55).

(³⁸) L'art. 94 del Reg. (UE) 1308/2013 definisce i contenuti del disciplinare di produzione.

(³⁹) Sebbene non manchino gli esempi, si pensi per esempio all'Albana di Romagna che prescrive come vitigno l'Albana; il Bianchetto del Metauro che richiede il Bianchetto; la Cannonau di Sardegna e il Cannonau; l'Erbaluce di Caluso e l'Erbaluce; la Girò di Cagliari e il Girò; la Nasco di Cagliari e il Nasco; la Nuragus di Cagliari e il Nuragus; l'Ormesacco di Pornassio e l'Ormesacco; la Verduno Pelaverga e il Verduno; la Ruchè di Castangole Monferrato e il Ruchè; la Sagrantino di Montefalco e il Sagrantino.

(⁴⁰) Corte Giust., 12 maggio 2005, in causa C-347/03, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, su cui v. la ricostruzione di A. Jannarelli, *Il "Tocai friulano" al capolinea. Spunti di riflessione su una tragicommedia "all'italiana" e sugli indirizzi della Corte costituzionale circa il rapporto tra "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" nella strutturazione e promozione del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, 194.

l'art. 24, paragrafo 6 degli accordi TRIPs⁴¹, poiché “questa disposizione prevede (...) la facoltà e non l'obbligo per la Comunità di accordare una protezione a una varietà d'uva o di vite comunitarie”, riaprendo così il tema su cosa accada qualora manchi una protezione, soprattutto in considerazione degli interessi coinvolti appena delineati. Con questa pronuncia, anche la Corte di Giustizia parrebbe uniformarsi al principio del libero accesso al vitigno, ma al problema dell'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alla risorsa bisogna comunque provare a fornire una risposta. Posta l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto, la cui esistenza deve essere ricostruita tramite differenti fonti normative, nazionali, europee e internazionali, deve allora esistere anche uno strumento *-rectius*, rimedio- che garantisca protezione, la cui costruzione passa per un esame dei differenti formanti del diritto. Se così non fosse, ciò cagionerebbe un evidente problema di effettività della tutela, in contrasto non solo con quanto previsto dall'art. 24 della Costituzione ma anche dall'art. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU⁴².

Il sistema delle DOP e delle IGP potrebbe allora essere richiamato nella misura in cui il disciplinare di produzione, in conformità all'art. 94 del Reg. (UE) 1308/2013, contiene anche una descrizione del “contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali”⁴³. Non sarebbe allora da escludersi che l'abusivo sfruttamento delle conoscenze

tradizionali per la cura del vitigno possa essere qualificato come un atto di concorrenza sleale rispetto a tale previsione, in quanto perpetrato a danno di una specifica denominazione di origine. Per inibirlo, il Consorzio sarebbe legittimato a poter agire in giudizio, in quanto ente che opera nell'esclusivo interesse unitario della denominazione stessa e della sua tutela, fornito di potere per proporre azioni che direttamente o indirettamente la riguardano⁴⁴.

Tuttavia, sembrerebbe trattarsi di un rimedio solo indiretto. A essere oggetto immediato di protezione non è la conoscenza in sé, tanto che l'art. 94 non contiene alcun richiamo alla storia o alla tradizione, ma il legame tra il prodotto e il territorio che, grazie a determinate tecniche, conferisce al vino una determinata qualità organolettica, cui il vitigno contribuisce ma in parte.

Per quanto all'obiezione si potrebbe replicare rilevando che ormai da tempo si propone un'idea di territorio che non si risolve nel semplice dato geografico ma si identifica nella comunità di produttori locali⁴⁵, si tratterebbe forse di una protezione comunque ancora debole perché non esclude con sufficiente certezza che le medesime prassi siano utilizzate anche altrove, senza garantire il principio della equa condivisione dei benefici. Infatti, è una prova tutt'altro che agevole dimostrare che l'utilizzo delle conoscenze tradizionali associate ad un vitigno si risolva in uno sfruttamento abusivo della denominazione protetta. Certo è che, anche a voler accettare che la tutela della biodi-

(⁴¹) Si riporta per comodità, il paragrafo 6, “nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement”.

(⁴²) Per approfondimenti sul principio di effettività della tutela v., su tutti, G. Vettori, voce *Effettività delle tutele (Diritto civile)*, in *Enc. Dir.*, Ann. X, Milano, 2017, p. 381

(⁴³) Questa è la linea che suggerisce E. Sirsi, *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, op. cit., p. 640 che considera il sistema delle DOP e delle IGP come strumento di riconoscimento e remunerazione delle conoscenze tradizionali.

(⁴⁴) Muovendo anche da Cass. civ., 20 dicembre 1996, n. 11404 e Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7047, N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, II, p. 195 individua la base normativa di tale legittimazione nell'art. 41 T.U. Vino e nell'art. 2601 c.c.

(⁴⁵) Così, *ex multis*, F. Albissinni, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *Dir. agricoltura*, 1999, p. 154.

versità espressa dal vitigno autoctono sia perseguita tramite la sua libera circolazione in Europa, non significa che possa avvenire senza alcun controllo, così che qualsiasi competitor possa avvantaggiarsi del lavoro di conservazione sviluppato da una certa comunità nel corso dei decenni, anche per evitare che la risorsa andasse perduta. A subirne gli effetti sarebbero proprio quelle economie locali e territoriali che, grazie a quel vitigno, hanno costruito un modello di *business* che, al contempo, ambisce a valorizzare il territorio, tanto per il suo valore ambientale quanto paesaggistico. D'altra parte, non è questa la direzione che tracciano le fonti internazionali che, al contrario, invitano gli Stati a cooperare tra loro per assicurare senz'altro l'accesso, ma nel rispetto di determinate e precise condizioni.

Per garantire quella equa condivisione dei benefici richiesta dai trattati, altrettanto aporetica pare anche l'opzione di estendere i vigenti diritti di proprietà intellettuale sul ritrovato vegetale anche ai vitigni autoctoni, nella misura in cui la protezione legata al sistema dei brevetti e delle privative male si adatta, non fosse altro perché, in tale ipotesi, il diritto di esclusiva non sarebbe legato a un elemento di novità ma alla conservazione di un qualcosa di tradizionale⁴⁶.

Il rilievo, però, potrebbe essere agevolmente superato tramite l'introduzione di una modifica genetica al vitigno, vuoi attraverso una forma di ibridazione o tramite le biotecnologie, tale da poter legittimare il ritrovatore a registrare un brevetto o una privativa sul ritrovato, con l'effetto di escludere così ogni altro soggetto⁴⁷. A ben vedere, rileva allora anche un altro argomento dalla portata più ampia e sistematica, che suggerisce l'opportunità di esplorare questo settore.

Sulla scorta di tutta l'elaborazione dogmatica relativa ai *commons*⁴⁸, la dottrina da tempo ha ormai messo in luce che i c.d. *farmers'right*, cui sono riconducibili anche quei diritti qui in esame, non assumono i connotati individualistici dei diritti di proprietà individuale, perché i diritti di esclusiva che ne derivano impedirebbero la condivisione e lo sfruttamento delle risorse genetiche nonché il progresso e l'evoluzione delle conoscenze tradizionali⁴⁹; né si tratta di diritti meramente corporativi, perché porterebbero a una mercificazione del rapporto che ha una determinata comunità con il proprio sapere, perdendo quel senso di patrimonio comune e condiviso, trasfuso nelle risorse genetiche⁵⁰. Sulla base di questo inquadramento, si sono così provate a suggerire diverse ricostruzioni che potessero dare tutela a queste posizioni

(46) Così segnala A. Germanò, "Traditional knowledge", *tra biopirateria e protezione*, op. cit., p. 374, che si interroga se gli accordi TRIPS rilevino anche in questo settore e propone una rilettura del requisito di novità in termini relativi, sul presupposto che la tutela offerta a una conoscenza tradizionale non sia data per la sua antichità ma per la continua evoluzione e permanente adattamento e perfezionamento.

(47) Il rilievo evoca il problema della biopirateria, un fenomeno che vede come protagoniste le multinazionali sementiere o farmaceutiche che, a seguito di miglioramento genetico, brevettavano specifiche varietà vegetali autoctone e scarsamente conosciute, per poi rivendere l'invenzione, escludendo qualsiasi altro soggetto dal diritto di sfruttarlo, su cui v., per ulteriori approfondimenti, A. Germanò-E. Rook Basile, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, p. 141. Ricorda L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, op. cit., p. 23, che questo fenomeno ha iniziato a diffondersi a partire dagli anni '80, quando i diritti di proprietà intellettuale hanno iniziato un rapido processo di radicamento all'interno dell'industria sementiera, minandone le caratteristiche storicamente e tradizionalmente consolidate. Sul tema generale dei brevetti e delle privative v., *ex multis*, E. Rook Basile, voce *Privative agricole*, in *Enc. giur.*, vol. XXXV, Roma, 1986; A. Germanò, *Le novità vegetali*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 184; M. Ferrari, *Varietà vegetali e brevetti*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo (a cura di), *Trattato di Diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 596.

(48) Per una ricostruzione sintetica su tale dogmatica, v. su tutti E. Sirsi, *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, op. cit., p. 631 e la bibliografia ivi citata, che si sofferma sul valore della conoscenza quale bene comune e l'inadeguatezza degli strumenti tradizionali.

(49) Così A. Germanò-E. Rook Basile, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, op. cit., p. 140. Anche A. Jannarelli, "proprietà", "immaterialità", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, p. 190 mette in guardia dalle "capacità auto espansive per non dire onnivore" dei diritti di proprietà intellettuale. In termini analoghi, S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui "global commons"*, op. cit., p. 435

(50) L. Paoloni, *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Torino, 2005, p. 112

soggettive, ispirate al modello noto come *open-source*, in funzione di arginare le derive protezionistiche del sistema dei brevetti e, al contempo, garantire una equa condivisione dei benefici⁵¹. Queste protezioni costituirebbero un unicum nel loro genere ma, al contempo, non essendo state appositamente pensate per questo settore, richiedono una risposta a due criticità, una che concerne la proprietà e l'altra il tipo di protezione, postulando riconoscimenti e rimedi che si muovano a livello globale, pena l'ineffettività della tutela.

Un passo in avanti lungo questa direzione sembra oggi scorgersi. Lo scorso 13 dicembre 2023 la WIPO ha approvato un progetto che mira all'adozione di una convenzione dedicata alla protezione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che sarà discussa il prossimo maggio 2024 a Ginevra⁵². Laddove adottata, lo strumento richiede di specificare, al momento della registrazione del diritto di proprietà intellettuale, "*the country of origin of the genetic resources*" e "*the Indigenous Peoples or local community that provided the traditional knowledge associated with genetic resources*"⁵³, richiedendo poi agli Stati di predisporre rimedi efficienti in caso di omessa indicazione di tali informazioni o di loro utilizzo fraudolento, non solo sotto il profilo sostanziale ma anche processuale. Per agevolare l'adempimento di questi obblighi è anche prevista l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni, che coinvolga anche le comunità locali e

che dovrebbe aver la funzione di verificare le dichiarazioni contenute nelle domande di registrazione e di agevolare la dimostrazione di condotte fraudolente.

Per quanto molto spazio sia lasciato ai singoli Stati aderenti, si tratterebbe comunque di un sistema che potrebbe rappresentare un primo passo verso il riconoscimento internazionale di determinate produzioni autoctone, in particolare grazie al sistema di scambio di informazioni. Ad oggi, però, gli esiti sono ancora incerti e sembra difficile formulare pronostici, non potendosi dimenticare che non è la prima volta che sono in discussione progetti con ambizioni analoghe⁵⁴.

Al di là del destino che potrà avere questa proposta, un rimedio deve però essere trovato e sembra utile provare a sondare la percorribilità della tutela risarcitoria. Sebbene questa possa essere astrattamente azionabile⁵⁵, è sul piano concreto che si pongono importanti problemi di effettività, sia per quanto concerne la titolarità dell'interesse giuridicamente protetto, sia per quanto riguarda l'attuazione del rimedio.

Sebbene non manchino gli argomenti per associare alla tutela delle conoscenze tradizionali sviluppate da una determinata comunità un interesse giuridicamente protetto, chi agisce in giudizio non potrà limitarsi a invocare l'esistenza di accordi e convenzioni internazionali, i cui destinatari non sono i singoli ma gli Stati aderenti. Con la pronuncia *Association Kokopelli*⁵⁶ la CGUE ha

⁽⁵¹⁾ Ne dà ampiamente conto E. Sirsi, *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, op. cit., p. 637, la quale muove dall'idea che la conoscenza debba "essere conservata ma non imbalsamata".

⁽⁵²⁾ Basic Proposal for an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources, consultabile in https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=81190

⁽⁵³⁾ Così recita l'art. 3, chiarendo che l'espressione *genetic resources* ha una portata molto ampia perché, nel rinviare al concetto di "*genetic material of actual and potential value*", intende con "*any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity*".

⁽⁵⁴⁾ Ricorda S. Vezzani, *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui "global commons"*, op. cit., p. 457 che progetti simili sono in corso di discussione dall'inizio del nuovo millennio ma non si è ancora mai giunti all'approvazione di un testo vincolante.

⁽⁵⁵⁾ Si rammenta che il sistema della responsabilità civile non è governato da regole uniformi a livello europeo. Mentre Francia e Italia seguono un modello ispirato al principio di atipicità, la Germania è maggiormente ancorata alla tradizione romanistica e segue un modello tipico, sebbene, come è stato ormai da tempo rimarcato in dottrina, si tratta di sistemi tra loro ibridati, v. su tutti, P.G. Monateri, *La responsabilità civile in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, pp. 15; G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992; S. Sica-V. D'Antonio-G. Mignacca, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da P. Stanzone, vol. I, Padova, 2012.

⁽⁵⁶⁾ Corte Giust., 12 luglio 2012, in causa C-59/11, *Association Kokopelli c. Graines Baumaux SAS*, in particolare §§ 82 ss.

escluso che il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche possa costituire un parametro di legittimità del diritto derivato, implicitamente ritenendo che esso, in difetto di uno specifico atto di recepimento che non sia solo formale ma anche sostanziale, non possa conferire diritti ai singoli.

Ciò che si intende dire è che un'azione di natura extracontrattuale presuppone non solo l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto che si assume essere stato violato ma anche la titolarità del medesimo. Sotto tale profilo, la mancanza di una espressa previsione normativa che riconosca la titolarità su un bene di natura immateriale rende l'operazione tutt'altro che agevole⁵⁷, come dimostra anche la sentenza C-347/03 sul Tocai friulano e italico poco sopra richiamata. Tra i vari motivi che erano stati fatti valere dalla Regione Friuli Venezia-Giulia vi era anche la violazione del protocollo 1 CEDU sul diritto di proprietà, che la Corte però non prende in considerazione⁵⁸. Se all'epoca dei fatti questo era forse l'unico appiglio normativo invocabile, oggi l'art. 6 del d.lg. 238/2016, richiamato in apertura e che ambisce a proteggere i vitigni autoctoni, potrebbe offrire un ulteriore ausilio⁵⁹. Infatti, se le fonti internazionali richiedono il *medium* degli Stati per riconoscere e tutelare i c.d. *Farmers' rights*, il problema più grande è che detta norma nazionale sui vitigni

autoctoni continua a restare inattuata, non essendo ancora oggi stati identificati quei vitigni da riconoscere e proteggere, in conformità a quanto previsto dal terzo comma.

Valga poi aggiungere un'ulteriore questione che concerne la legittimazione processuale ad esperire l'azione risarcitoria che, come la giurisprudenza ha da tempo messo in luce, non può spettare a un ente collettivo quale potrebbe essere il consorzio, in quanto detta azione mira a perseguire un interesse individuale e personale, la cui titolarità resta in capo al singolo⁶⁰. In questo contesto, alle difficoltà di definire la titolarità e il contenuto di una situazione giuridica che si assume essere stata lesa, si aggiungono -a guisa di corollario- tutte le complessità nel determinare e quantificare il danno risarcibile⁶¹, al netto del rilievo che l'interesse della comunità locale non sarebbe solo ottenere un riconoscimento della titolarità di un diritto e un ristoro patrimoniale ma anche un provvedimento che inibisca per il futuro il protrarsi di determinate condotte. Ma anche qui ci si scontra con gli importanti e numerosi problemi di portare a esecuzione una pronuncia di tal genere.

5.- *Verso la costruzione di un rimedio: la necessità di riconoscere la titolarità di un interesse giu-*

⁽⁵⁷⁾ Pur con riferimento al settore delle denominazioni di origine, A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Dir. agroalim.*, 2017, p. 287 fa fuoco proprio sull'utilizzo di un bene immateriale da parte di una collettività di produttori, per osservare che, trattandosi di un gruppo privo di personalità giuridica, la titolarità dovrebbe appartenere allo Stato, quale soggetto terzo e imparziale. Sempre il medesimo A., in Id., *"Traditional knowledge", tra biopirateria e protezione*, op. cit., p. 375, sottolinea come i titolari delle conoscenze tradizionali non sono un individuo o più individui ma si rifanno a una pluralità di generazioni in cui ha inciso e incide la forma della loro organizzazione sociale come comunità.

⁽⁵⁸⁾ Corte Giust., 12 maggio 2005, in causa C-347/03, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, §§ 118 ss.

⁽⁵⁹⁾ Per quanto la disposizione non contenga alcuna previsione che menzioni le conoscenze tradizionali, queste potrebbero avere un riconoscimento nel decreto attuativo, al netto del rilievo che si tratta di concetti complementari che si muovono di pari passo con la protezione del vegetale, come messo in luce dai trattati internazionali nonché dalla L. 194/2015 sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Infatti, diverse sono le disposizioni contenute in questa legge che attribuiscono uno specifico rilievo alle conoscenze tradizionali, in piena continuità con le indicazioni provenienti dal contesto internazionale, per un commento a tale legge v. L. Paoloni, *Biodiversità e risorse genetiche di interesse agroalimentare nella legge nazionale di tutela e valorizzazione*, in *Dir. agroalim.*, 2016, p. 151.

⁽⁶⁰⁾ In tal senso, Cass., 9 maggio 2012, n. 7047, su cui vedi anche le riflessioni di N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, op. cit., p. 193.

⁽⁶¹⁾ L. Paoloni, *Farmers'rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, op. cit., p. 20 segnala l'assenza di criteri per calcolare in termini economici il contributo che danno gli agricoltori alla protezione delle varietà da conservare.

ridicamente protetto in capo a un determinata comunità che detiene la risorsa genetica e le conoscenze tradizionali ad essa associate. Strumenti pubblicitari o privatistici?

Le pagine che precedono mettono in luce tutte le difficoltà a costruire un rimedio che possa dare adeguata voce e tutela a quei soggetti che, intorno alla coltivazione di un determinato vitigno autoctono, hanno sviluppato determinate conoscenze tradizionali, le quali rischierebbero di essere perdute insieme all'uscita del vitigno dal territorio.

Sembra esserci un elemento alla base degli esiti aporetici appena incontrati, la difficoltà a isolare un interesse giuridicamente rilevante, non tanto sul piano astratto quanto in termini concreti, di cui è titolare quella specifica popolazione locale che detenga una determinata varietà autoctona. La lacuna è piuttosto evidente quando si va a esplorare il rimedio risarcitorio, ma a considerazioni non troppo dissimili si giunge ritenendo che il principio di equa condivisione dei benefici possa essere raggiunto mediante il contratto, perché anche in tal caso bisognerebbe dimostrare di avere la legittimazione a contrarre e, laddove il contratto sia concluso ma violato, di avere la legittimazione a esperire il rimedio in caso di inadempimento. Parimenti, l'accesso a una tutela legata ai diritti di proprietà intellettuale presuppone sempre la titolarità di una posizione giuridica soggettiva sulla risorsa genetica e le relative conoscenze. Sotto tale profilo, l'attuazione dell'art. 6, L. 238/2016, potrebbe offrire un valido sostegno, perché il registro ivi previsto svolgerebbe una ricognizione utile a definire i vitigni autoctoni,

dove sono coltivati e quali siano le comunità che detengono le conoscenze tradizionali ivi associate. Nell'attesa di dare attuazione alla previsione, sembra allora opportuno ricercare altre strade per poter ottenere un riconoscimento formale a tale posizione giuridica.

Già si è detto che il *corpus* normativo delle DOP e delle IGP poco si presta a tutelare queste esigenze e che l'indicazione del vitigno è una informazione facoltativa, ma non è da escludersi che l'apertura del sistema delle menzioni tradizionali anche alle produzioni autoctone potrebbe offrire un sostegno.

Come è stato rilevato in dottrina⁶², negli ultimi anni varie sono state le iniziative avviate da diversi consorzi di tutela per proteggere determinati processi, in funzione di aumentare la qualità delle produzioni, facendo ricorso alle menzioni tradizionali. Tutelate nell'ambito dei regimi di qualità, il sistema delle menzioni parrebbe superare la criticità poco sopra segnalata perché, tramite questo riconoscimento, sono oggetto di immediata e diretta protezione un particolare metodo di produzione, di invecchiamento, un colore, un luogo, finanche un evento storico (112 del Reg. (UE) 1308/2013, lett. b). In tal modo, alle condizioni previste dalla disciplina dello Stato membro, si riesce a estendere a tutto il territorio europeo la protezione accordata a determinate caratteristiche collegate a specifici vini⁶³. Detta diversamente, attraverso il riconoscimento di una menzione tradizionale si proteggono espressioni storicamente usate e che, tra l'altro, possono fare riferimento anche a sistemi di produzione locali e alle relative tradizioni. Si tratta di una tutela che si innesta nel più ampio raggio dei vini a denomina-

⁽⁶²⁾ N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, cit., p. 182

⁽⁶³⁾ Così N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, op. cit., p. 185. Va detto che, nonostante il crescente (e più recente) interesse per la ricerca di strumenti di tutela, la dottrina che si è occupata di menzioni tradizionali è limitata, tra questi v. F. Albinetti, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, p. 469; A. Germanò-E. Rook Basile-N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2022, p. 219; I. Canfora, *Il carattere evocativo della traduzione per le menzioni tradizionali dei vini. Il ruolo della Corte di giustizia nell'uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Riv. dir. giur. agr. alim. amb.*, 2009, p. 100; V. Rubino, *Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, II, p. 200; A. Pappalardo-E. Cucchiara, *Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, II, p. 88.

zione di origine, la cui rilevanza è strettamente collegata alla componente tradizionale che esse evocano nel consumatore, protratta nel tempo e che ne delinea una specifica qualità.

Laddove riconosciuta, la menzione tradizionale è tutelata contro l'uso illegale e, in quanto registrata nella lingua di uno specifico Stato membro, riceve una protezione in tale lingua⁶⁴. Più in particolare, ai sensi dell'art. 113, Reg. (UE) 1308/2013, la menzione è garantita avverso qualsiasi usurpazione, indicazione falsa o ingannevole o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. L'ampia protezione, mutuata dal sistema delle denominazioni di origine, può così giustificarsi sulla base della medesima matrice pubblicitaria che si colloca alla base⁶⁵.

Così sintetizzati i tratti caratterizzanti della disciplina, in linea di principio ma con una tutela che è da elaborare e sviluppare, non è da escludersi che attraverso il sistema delle menzioni tradizionali possano ottenere protezione quelle specifiche conoscenze che nel corso degli anni si sono andate sviluppando per la coltivazione di un determinato vitigno autoctono e che ben potrebbero ricadere

in quell'ampia categoria che attiene al "metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità"⁶⁶. Se attraverso questa estensione si intende mettere in evidenza che la peculiarità del vino dipende anche da elementi immateriali intrinseci di storia e di cultura⁶⁷ che hanno contribuito alla conservazione di uno specifico vitigno autoctono, questa potrebbe essere una possibile via di accesso. Ma pure qui non mancano le difficoltà. Sebbene i Regolamenti di esecuzione 33⁶⁸ e 34/2019⁶⁹ prevedono una procedura specifica per il riconoscimento di nuove menzioni, è stato sottolineato che si tratta di una circostanza eccezionale, perché la menzione sarebbe ricognitiva di una specifica tradizione⁷⁰, cui va aggiunto l'ulteriore rilievo per cui il riconoscimento europeo dovrebbe essere preceduto da una modifica del disciplinare e un preventivo riconoscimento da parte dello Stato membro⁷¹, al quale spetta poi l'iniziativa innanzi alla Commissione⁷². Certo è che non può aprioristicamente escludersi che un singolo Stato possa riconoscere un metodo produttivo associato alla conservazione di un determinato vitigno autoctono e documentato da almeno cinque anni⁷³, sulla base

⁽⁶⁴⁾ Su tale specifico profilo linguistico, v. CGUE, 13 marzo 2008, C-285/06, *Schneider c. Rheinland-Pfalz*, ove si afferma che vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale allorché questa menzione venga tradotta in una lingua diversa, qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta. Per un commento alla sentenza, cfr. I. Canfora, *Il carattere evocativo della traduzione per le menzioni tradizionali dei vini. Il ruolo della Corte di giustizia nell'uniformazione dei principi del settore alimentare*, op. cit., p. 100.

⁽⁶⁵⁾ Così N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, op. cit., p. 185.

⁽⁶⁶⁾ Mutuando da A. Germanò, "Traditional knowledge", *tra biopirateria e protezione*, op. cit., p. 372 l'idea che le conoscenze tradizionali sono un concetto ampio ed esteso, ben vi potrebbero rientrare nel *metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità* cui fa riferimento l'art. 112, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013.

⁽⁶⁷⁾ A. Germanò-E. Rook Basile-N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, op. cit., p. 226

⁽⁶⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

⁽⁶⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

⁽⁷⁰⁾ In tal senso si orienta N. Lucifero, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, op. cit., p. 188.

⁽⁷¹⁾ Non a caso, A. Germanò-E. Rook Basile-N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, op. cit., p. 221 isolano i diversi riferimenti normativi nazionali per proteggere specifiche menzioni tradizionali.

⁽⁷²⁾ Art. 25, Reg. (UE) 33/2019 e art. 21, Reg. (UE) 34/2019.

⁽⁷³⁾ È questo il periodo introdotto dall'art. 27, par. 2, del Reg. 33/2019 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre

del quale poi avviare un procedimento per il riconoscimento di una nuova menzione tradizionale⁷⁴. Il rilievo fa allora emergere ancora una volta il limite della legislazione italiana, che all'art. 6 della L. 238/2016 che, nel dare una definizione di vitigno autoctono, non menziona le conoscenze ad esso legate. Per quanto la lacuna, possa essere colmata in via interpretativa e nel regolamento di esecuzione⁷⁵, un richiamo espresso avrebbe agevolato la costruzione della tutela.

D'altra parte, sotto il profilo degli effetti, la protezione riconosciuta dalle menzioni tradizionali non sarebbe piena, perché la loro funzione è comunicare uno specifico messaggio al consumatore, con un rimedio che ambisce a evitare che possano essere trasmesse in etichetta informazioni idonee a confondere e falsare il comportamento⁷⁶. Pertanto, sebbene l'estensione consenta di sanzionare qualunque pratica che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta, la protezione accordata non impedirebbe che determinate conoscenze possano essere "espropriate" e collocate sul mercato sotto altro nome. Tuttavia, un riconoscimento formale europeo costituirebbe il presupposto per riconoscere la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante in capo a una determinata comunità, e questo sarebbe il primo passo cui poi ancorare un rimedio che possa effettivamente tutelare e ripristinare la posizione giuridica lesa, in nome di quel principio di equa condivisione dei benefici.

6.- Conclusioni

Da quanto emerso nelle pagine che precedono, il

tema dei vitigni autoctoni non presenta una disciplina completa e un regime di tutele ben delineate. Sebbene l'art. 24, par. 6, degli accordi TRIPs non escluda la possibilità di tutelare uno specifico vitigno, altre fonti internazionali, sulla scia di un percorso inaugurato dalla CBD, richiedono che la tutela debba comunque garantire un accesso alla risorsa, proteggendo al contempo le conoscenze tradizionali che si sono stratificate nel corso degli anni, in conformità al principio di equa condivisione dei benefici.

Emerge quindi un doppio livello di tutele: uno che guarda alla circolazione del vitigno e l'altro che attiene alla protezione delle conoscenze tradizionali a questo associate.

Per quanto concerne il primo aspetto, incidendo sulla disciplina che riguarda il potenziale viticolo è consentito agli Stati, su raccomandazione delle organizzazioni professionali, limitare il contenuto delle autorizzazioni all'impianto e reimpianto entro i confini regionali ai soli vitigni indicati nel disciplinare di produzione. Si tratta però di un rimedio che offre una protezione solo indiretta, agendo sul dato fattuale che in Italia i vitigni autoctoni sono per lo più interamente associati a produzioni di qualità. Al contempo, rispetto a un problema che i produttori nazionali percepiscono su scala globale, la soluzione offrirebbe una protezione circoscritta al territorio dello Stato membro, al netto del dubbio se una tutela di tal genere sarebbe coerente con il principio di libero accesso alla risorsa.

Si può così provare ad affacciarsi verso altri rimedi, che guardano alle pratiche anticoncorrenziali per la tutela di una denominazione protetta, al settore della proprietà intellettuale, dove sono in

2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

(⁷⁴) V. Rubino, *Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea*, op. cit., p. 208, usa questo argomento per mettere in guardia dai rischi che può generare una menzione tradizionale legata a uno specifico elemento geografico. Nel caso qui in esame tale rischio avrebbe un rilievo inferiore, perché la menzione sarebbe associata ad una particolare tecnica produttiva legata alla conservazione di un vitigno autoctono.

(⁷⁵) V. precedente nota 49.

(⁷⁶) Si sofferma su questo aspetto I. Canfora, *Il carattere evocativo della traduzione per le menzioni tradizionali dei vini. Il ruolo della Corte di giustizia nell'uniformazione dei principi del settore alimentare*, op. cit., p. 103, poi ripresa anche da V. Rubino, *Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea*, op. cit., p. 207.

corso di discussione alcune proposte internazionali, alla responsabilità civile o a una interpretazione in termini estensivi del regime delle menzioni tradizionali. Questo gruppo di tutele, nell'allinearsi al principio di accesso alla risorsa genetica, prestano maggiore riguardo alla protezione delle conoscenze tradizionali, aprendo però ad alcune difficoltà sulla ricostruzione dogmatica dell'interesse giuridico protetto e sulla titolarità del medesimo, profilo quest'ultimo dalle rilevanti implicazioni concrete perché tocca un aspetto importante quale quello della legittimazione ad agire.

Se l'Italia ha preferito non incidere sul regime delle autorizzazioni, ha al contempo ritenuto di superare le difficoltà che attengono alla tutela delle conoscenze tradizionali attraverso l'istituzione di un registro dei vitigni autoctoni, con una previsione che è però ancora inattuata e che non contiene alcuna indicazione sul ruolo che hanno tali conoscenze. L'aspettativa è che il decreto attuativo aiuti a chiarire come accertare i requisiti della "origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale" e chi sia legittimato a proporre la domanda di iscrizione, il tutto in funzione di poter individuare quale sia l'interesse giuridicamente protetto e chi sia -se non titolare- quanto meno legittimato a tutelarla ed agire in giudizio, presupposto per poter poi adire qualsiasi tipo di tutela⁷⁷. Certo è che, qualunque sia la risposta che si vorrà dare, i profili che attengono la protezione della biodiversità si legano a quelli che postulano la tutela delle conoscenze tradizionali. Infatti, se in nome della biodiversità le risorse fitogenetiche debbono essere condivise, ciò non significa che, per garantire tale condivisione, le comunità locali che hanno sviluppato determinate conoscenze, tali da caratterizzare alcune produzioni, vi debbano rinunciare. L'unicità di queste produzioni rischierebbe di essere compromessa, con la con-

seguenza che la sopravvivenza di molte realtà contadine rischierebbe di trovarsi a repentaglio, cui fanno poi seguito, oltre alle ripercussioni economiche, anche le inevitabili conseguenze in punto di esodo rurale, abbandono del territorio, degrado dell'ambiente e incuria del paesaggio. Non è quindi un caso che le fonti internazionali che si occupano di questi problemi considerino questi due profili tra loro inscindibili. Al di là delle dichiarazioni di principio, mancano però ancora rimedi appositi, mentre quelli di portata più ampia e generale incontrano comunque tutta una serie di difficoltà a livello applicativo.

Come è stato sottolineato da autorevole dottrina⁷⁸, le comunità autoctone dovrebbero potersi considerare i detentori e quindi avere il diritto di richiedere royalties paramtrate ai guadagni conseguiti da parte chi ha sfruttato un determinato vitigno autoctono e le conoscenze tradizionali a questo associate. Se, dunque, il rimedio parrebbe essere lo stesso contratto, è necessario che le parti siano messe nella posizione di poter trattare e negoziare. Ma ciò presuppone che le risorse genetiche siano isolate e catalogate, che siano individuate le comunità e gli enti pubblici dotati del potere dispositivo, che sia previsto un sistema di protezione a livello internazionale. Sembra così doversi guardare con favore alla proposta in corso di approvazione in seno alla WIPO, che impone di richiedere a chi deposita la domanda per ottenere un diritto di proprietà intellettuale di precisare l'origine della risorsa genetica e la comunità che ha sviluppato le conoscenze ad essa associate. In questo modo, viene riconosciuta la titolarità di una posizione giuridica su un determinato bene immateriale, che legittima la sottoscrizione di un accordo o la possibilità di adire altri rimedi in caso di condotte illecite o abusive.

Sotto questo profilo, sarebbe molto importante dare al più presto attuazione all'art. 6 della L.

(⁷⁷) Rammentando qui l'insegnamento di G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 42, che, nel leggere il diritto sostanziale in stretto collegamento con quello processuale, scriveva "il processo deve dare, per quanto è possibile, praticamente a chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire".

(⁷⁸) A. Germanò-E. Rook Basile, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, p. 143

238/2016, non tanto perché offra una protezione immediata e diretta ai vitigni autoctoni quanto perché il registro ivi previsto svolgerebbe una attività ricognitiva utile a ricostruire un interesse giuridicamente protetto di cui è titolare la comunità locale, avente a oggetto una determinata risorsa genetica e le conoscenze a essa associate, al netto del problema tutt'ora irrisolto del soggetto legittimato a tutelarla. Però, senza questo preventivo riconoscimento, che rappresenta il presupposto per garantire una equa condivisione dei benefici, ogni forma di protezione -magari anche astrattamente percorribile- rischia di incontrare insormontabili difficoltà.

Riecheggia, ancora oggi, quel paradosso che già era stato sollevato dall'Avvocato Generale Jacobs nel noto giudizio *Union de pequenos agricultores*⁷⁹, per cui più l'interesse è diffuso e generale, più difficilmente diviene tutelabile⁸⁰. Il problema qui in esame è un esempio. Nonostante siano esplorabili diverse tutele funzionali a riconoscere una specifica posizione giuridica soggettiva in capo ad una determinata comunità, nessuna di queste sembra ancora idonea a garantire una piena ed effettiva protezione. Sembra così doverci condividere la posizione di chi, con riferimento ai *farmers' rights* ha parlato "di diritti senza rimedi privi di una reale forza di incidenza sul potere di implementazione dei singoli Stati"⁸¹. Sono dunque urgenti ulteriori interventi per rafforzare i diritti degli agricoltori e garantire quella equa condivisione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

Nel mercato europeo, il settore vitivinicolo -anche in virtù del suo forte impatto economico- è da sempre un laboratorio ove si testano soluzioni innovative per misurarne l'effettività e verificare se poi possono essere estese anche ad altre produzioni. Sarebbe quindi giunto il momento di offrire una protezione efficiente a quelle popolazioni

agricole che per molti anni si sono dedicate alla coltivazione di vitigni autoctoni, anche per verificare se le soluzioni introdotte possano essere poi usate pure in altri comparti produttivi, dove il problema è molto più delicato e sentito, con l'auspicio che le scelte portate avanti dall'Unione Europea possano poi influenzare l'intera comunità internazionale, dando attuazione a dichiarazioni che, per quanto importanti, finora rimangono ancora sulla carta.

ABSTRACT

Negli ultimi anni diversi operatori della filiera vitivinicola hanno manifestato preoccupazioni sulla fuoriuscita incontrollata di un vitigno autoctono dal suo territorio di origine, in un contesto in cui il mercato del vino è sempre più globale, alcuni consumatori stanno orientando le loro preferenze verso queste produzioni ed i cambiamenti climatici stanno modificando la geografia delle coltivazioni. A fianco all'interesse di proteggere e valorizzare la biodiversità che esprimono tali vitigni, si pone la contestuale esigenza di verificare se esistano strumenti per poter conservare e tutelare le conoscenze tradizionali che si sono stratificate nel corso degli anni intorno a tali coltivazioni, nel quadro di un sistema di fonti di rango internazionale che richiede una equa condivisione dei benefici derivanti dallo sfruttamento di una determinata risorsa genetica e delle conoscenze ad essa associate.

In the last years, several wine supply chain operators have expressed concerns about the uncontrolled leakage of a native grape variety from its home territory, since the wine market is increasingly global, some consumers prefer these productions, and climate change is altering the geo-

⁽⁷⁹⁾ Corte Giust., 25 luglio 2002, in causa C-50/00, *Unión de Pequeños Agricultores contro Consiglio dell'Unione europea*

⁽⁸⁰⁾ L'osservazione è stata richiamata di recente da A. Jannarelli nelle conclusioni al convegno annuale dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare sul tema *Agricoltura e alimentazione: Diritti, rimedi e giustiziabilità*, tenuto a Firenze il 15 e 16 Dicembre 2023.

⁽⁸¹⁾ L. Paoloni, *Farmers' rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, op. cit., p. 2



rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]

Anno XVII, numero 4 · Ottobre-Dicembre 2023

70

graphy of cultivation. Coupled with the protection and enhancement of the biodiversity represented by these grapes, there is a simultaneous need to examine whether there are some remedies to conserve and protect the traditional knowledge

that has been stratified over the years around these crops within the framework of an international law that requires an equitable sharing of the benefits derived from the exploitation of a genetic resource and the knowledge associated with it.

□